

XIV.

TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1887

Presidenza del Presidente FARINI.

Sommario. — Congedo — Proclamazione del risultato delle votazioni di ballottaggio per la nomina di un commissario al Fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma, e di un commissario nella Giunta di sorveglianza al Fondo per il culto per l'anno 1888 — Incidente sull'ordine del giorno, a cui prendono parte i senatori Consiglio, Rossi A., Artom ed il presidente del Consiglio — Discussione del progetto di legge: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le Convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera » — Osservazioni del senatore Rossi A. e risposte del relatore e del presidente del Consiglio — Rinvio dell'articolo unico del progetto alla votazione segreta — Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane » — Osservazioni dei senatori Miraglia ed Auriti, e risposte del ministro di grazia e giustizia — Approvazione degli articoli del progetto stesso — Approvazione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina » — Votazione a scrutinio segreto dei tre anzidetti progetti di legge e di quello relativo a provvedimenti per gli asili infantili, approvato per articoli in antecedente seduta — Interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica, intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori negli istituti scolastici che da comunali o provinciali vennero convertiti in istituti governativi — Considerazioni dei senatori Cavallini e Pecile — Risposte del ministro — Dichiarazioni del senatore Finali e avvertenze del senatore Cavallini — Esito delle votazioni.

La seduta è aperta alle ore 3 e 20.

Sono presenti il presidente del Consiglio, ministro dell'interno ed i ministri delle finanze, della guerra, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia.

Il senatore, segretario, CENCELLI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, il quale viene approvato.

Atti diversi.

PRESIDENTE. Il senatore Fossombroni scrive domandando un congedo di 15 giorni per ragioni di salute.

Se non vi sono osservazioni, questo congedo s'intende accordato.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione di ballottaggio fra i senatori Trocchi e Finali, per la nomina di un commissario al Fondo speciale di beneficenza e religione nella città di Roma:

Senatori votanti . . .	71
Maggioranza	36

Il senatore Finali ottenne voti	39
» Trocchi » »	28

Altri voti dispersi.

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Finali, che ottenne il maggior numero di voti.

Risultato della votazione di ballottaggio fra i senatori Costa e Rega, per la nomina di un commissario alla Giunta di sorveglianza al Fondo per il culto per l'anno 1888:

Senatori votanti . . .	71
Maggioranza	36

Il senatore Rega ottenne voti	54
» Costa » »	16
» Trocchi » »	1

In conseguenza di che proclamo eletto il senatore Rega che ottenne il maggior numero di voti.

Incidente sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno recherebbe: « Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge relativo a provvedimenti per gli asili infantili ».

Se il Senato crede, io proporrei che si passasse prima alla discussione degli altri disegni di legge che sono all'ordine del giorno, i quali probabilmente non daranno luogo a discussione, per poi fare una sola votazione complessiva.

Se non vi sono obiezioni l'ordine del giorno s'intenderà invertito.

Passeremo allora alla discussione del primo progetto iscritto all'ordine del giorno: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le Convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera ».

Senatore CONSIGLIO. Domando la parola sull'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONSIGLIO. Essendomi ieri allontanato dall'aula pochi momenti prima che fosse fissato l'ordine del giorno, chiedo scusa al Senato se oggi debbo oppormi alla discussione immediata del primo progetto iscritto all'ordine

del giorno, intitolato: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per concludersi colla Francia, con la Spagna, con la Svizzera ».

Io pregherei che si differisse la discussione e la votazione di questo progetto, perchè credo che esse debbano venir dopo, non prima, della discussione e della votazione del progetto di legge per l'approvazione del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria.

Infatti, se il Senato respingerà il trattato di commercio coll'Austria, vuol dire che non approverà l'uso che il Governo ha fatto delle facoltà dal Parlamento accordategli di trattare sulla tariffa generale.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

Senatore CONSIGLIO. Ed è naturale che se noi non accettiamo quei criteri il Governo non avrà più il modo con cui regolarsi per la stipulazione degli altri trattati, o per lo meno dovrebbe avere criteri diversi, quali li indicherà il Senato.

Se il Governo avesse chiesto la facoltà di trattare con tutte le potenze, vale a dire Francia, Spagna, Svizzera e anche coll'Austria, io lo avrei perfettamente capito, perchè in tal caso si trattava di un atto di completa fiducia; ma egli da una parte ci domanda questa facoltà e dall'altra ci chiede di sapere se ha ben fatto un trattato.

Mi pare pertanto che votando prima questo progetto accorderemmo al Governo una fiducia maggiore di quella che egli non chieda.

Questo mi pare così evidente che io credo che il Senato non vorrà opporsi a rimandare la discussione di questa proposta del Governo a dopo che sarà approvato il trattato di commercio coll'Austria.

Mi si potrebbe dire che qui si tratta di soli sei mesi. Ma se dobbiamo impegnarci per sei mesi non domando che il differimento di 24 ore per la discussione di questa proposta, perchè certamente la discussione del trattato di commercio con l'Austria verrà domani; prego perciò il Senato di rimandare la discussione di questa proposta del Governo a domani!

PRESIDENTE. Il signor senatore Consiglio sa che la questione sospensiva si tratta nella discussione generale, ed è posta in votazione prima di ogni altra questione. *

Egli però fa questione soltanto di inversione dell'ordine del giorno.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare su questa proposta; la prego però di non entrare nella discussione generale.

Senatore ROSSI A. Non entrerò nella discussione generale; non dubiti l'onor. presidente.

Il senatore Consiglio propone la inversione dell'ordine del giorno nell'eventualità che domani si respinga il trattato con l'Austria; il che sarebbe nelle condizioni attuali una cosa enorme, onor. Consiglio, nè credo che passi nella mente di nessun senatore; io invece propugno l'ordine del giorno come si trova e ne dirò le ragioni. Oggi il Governo viene a domandare al Senato, per le trattative che potrebbe intavolare colle tre potenze, un atto di fiducia così come lo ottenne dalla Camera elettiva; e domani verrà, col trattato coll'Austria, a farci vedere parte dell'opera sua; ma un legame tra i due progetti non havvi, nè di unirli la necessità.

Riportando poi a domani la discussione dei due progetti, si andrebbe incontro ad un altro inconveniente per quanto io creda che nè l'uno nè l'altro porteranno discussione; quello cioè che i due progetti sono d'urgenza e che il Senato è alla vigilia delle ferie; chi ha tempo non aspetti tempo, e chiedo che si proceda alla discussione come è posta all'ordine del giorno.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARTOM, *relatore*. A me non pare che vi sia quella connessione che sembra al senatore Consiglio fra questo progetto di legge ed il trattato con l'Austria.

Questo progetto di legge offre i caratteri di una urgenza evidente, assoluta, manifesta. Sarebbe evidentemente desiderabile che le convenzioni potessero essere fatte nell'anno stesso prima ancora che la tariffa doganale debba essere messa in esecuzione.

Ora, il Senato prenderebbe sopra di sé una grave responsabilità se, potendo evitare di restringere il tempo di già brevissimo, volesse rimandare ad un'altra seduta la discussione di questo progetto di legge.

La Commissione di finanze è agli ordini del Senato, ed è indifferente che si discuta oggi o

domani; ma a me pare che sia interesse del Governo e della cosa pubblica che questa discussione, se discussione ci sarà, si debba fare subito.

Del resto il presidente del Consiglio esprimerà l'avviso del Governo.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Non vedo neppur io alcuna connessione tra la questione del trattato di commercio coll'Austria-Ungheria e la facoltà che ha chiesto il Governo di poter stipulare colla Svizzera, colla Francia e colla Spagna altri patti. Sono cose queste tutt'affatto differenti.

Il trattato coll'Austria-Ungheria fu da noi sottoscritto sulla base della tariffa generale, e se facemmo qualche concessione all'Austria, questa, la quale ha essa pure la sua tariffa, ne fece a noi.

Dico, dunque, che la questione del trattato coll'Austria-Ungheria differisce da questa, come diverso è il commercio del nostro paese coll'Austria-Ungheria da quello con la Francia, la Spagna e la Svizzera.

Della facoltà che ci sarà data, noi useremo con tutto il riguardo, con tutta la severità, nè oltrepasseremo i limiti dei poteri che ci saranno accordati. Ma, ripeto, immagini anche l'onorevole senatore Consiglio che noi non avessimo richieste simili facoltà e ci fossimo limitati a portare qui il trattato di commercio coll'Austria-Ungheria; in quale modo la tariffa generale avrebbe potuto essere viziata?

In nessuno, imperocchè colle altre potenze, colle quali non è stato conchiuso trattato, la tariffa generale sarebbe sempre applicabile.

I commerci nostri colle tre potenze colle quali negozieremo, e forse potremo arrivare a concludere trattati, hanno indole diversa da i nostri commerci coll'Austria-Ungheria.

Quindi moltissime voci debbono avere un trattamento diverso a seconda dei paesi stranieri con noi contraenti.

E però non trovando nessuna connessione tra i due progetti, ed essendo all'ordine del giorno la presente legge, non vedo perchè ne dovrebbe essere sospesa la discussione.

L'indugio non produrrebbe nessun buon ef-

fetto di fronte anche alle potenze colle quali avremo a trattare.

Ciò che dobbiamo desiderare è questo, che il voto sulla presente legge dimostri a chiare note alle potenze la buona volontà che ha l'Italia di mantenere ed accrescere i rapporti commerciali che tiene con esse per trarne un reciproco frutto.

Insisto quindi e prego il Senato di non volere accettare la proposta sospensiva dell'onor. senatore Consiglio.

PRESIDENTE. Onorevole senatore Consiglio, insiste nella sua proposta?

Senatore CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CONSIGLIO. Io non credevo che la mia proposta avrebbe trovato tanta opposizione sia da parte dei miei onorevoli colleghi, come da parte dell'onorevole presidente del Consiglio. Quindi io la ritiro.

Però non posso fare a meno di osservare all'onor. presidente del Consiglio ed al relatore che tra i due progetti di legge vi è moltissima connessione. Difatti se noi respingessimo il trattato coll'Austria, il Governo naturalmente non potrebbe fare gli altri trattati.

Io potrei dimostrare, che non solo vi è connessione, ma che non è logico di approvare prima il progetto messo all'ordine del giorno. Ma allora dovrei parlare anche del trattato coll'Austria.

Potrei anche dimostrare una mia opinione che sarebbe quella che quando non si può fare un trattato con le potenze, dove l'importanza del commercio è maggiore, è meglio non farlo con nessuna. E se il Senato venisse a questa conclusione, è ben naturale che le facoltà al Governo non sarebbero accordate.

L'onor. senatore Rossi dice che sarebbe un fallo enorme il non accettare il trattato coll'Austria. Per conto mio, non ci vedo questa enormità, e quando verremo alla discussione di quel trattato mi procurerò di dimostrarlo.

Io gli dimostrerò che qualora si debba concludere un solo trattato, o due, è meglio concluderne nessuno. E infatti per parte mia respingere il trattato coll'Austria perchè molti trattati e specialmente quello con la Francia non si sono ancora conclusi.

Vista però l'opposizione fattami dall'onor. senatore Rossi, dall'Ufficio centrale e dal presi-

dente del Consiglio, ritiro la mia proposta perchè sono sicuro che il Senato la respingerebbe.

Discussione del disegno di legge: « Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera » (N. 21).

PRESIDENTE. Passeremo dunque alla discussione del progetto di legge intitolato:

« Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera ».

Si dà lettura del progetto di legge.

(V. stampato n. 21).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale ed ha facoltà di parlare l'onor. senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. La fiducia che ci chiede il Governo, come dissi or ora, non è di quelle che si discutono, è di quelle che si sentono nell'animo. È quella tacita corrente morale che passa tra il Governo e il potere legislativo e che si è mostrata eloquentemente anche alla Camera elettiva con la votazione di questa medesima legge.

È fiducia che non mette il Governo fra una maggioranza e una minoranza; è la fiducia che non gli chiude le vie di uscita, ma gliel'apre; che gl'infonde quindi tutta l'energia e tutta la sicurezza di cui ha bisogno, ma che al tempo medesimo gli giova per conservare quella discrezione, quella mitezza, quello spirito di conciliazione che sono l'indizio più sicuro dell'energia morale.

Un concetto delicatissimo ha fatto dire al relatore della Commissione permanente di finanze, che qui si tratta più d'una questione politica, che di una questione d'economia e di finanza.

Io dirò alla mia volta: se politica c'è come può essa scompagnarsi dalla economia e dalla finanza? Per me è un assioma antico cotesto, ma è bello il poter affermare che proprio qui non si tratta che di economia e di finanza.

L'esposizione finanziaria dell'altro giorno del-

l'onor. Magliani ha già fatto conoscere quale è il genere di politica che occorre all'Italia.

Economia, nient'altro che la più saggia economia.

Noi abbiamo condotto a fine il 4 luglio 1887 una tariffa generale come se l'avevano già fatta la Germania, l'Austria e la Francia, e la nostra è riuscita sotto molti aspetti comparativamente più mite. Quella della Francia per esempio ha 1207 voci e 34 categorie, mentre la nostra tariffa va a poco più della metà.

E mentre la Francia per redigerla si è servita di un Comitato estesissimo che ha tenuto 30 sedute pubbliche, a cui tutti potevano intervenire, noi abbiamo compiuta la tariffa generale col mezzo di una Giunta parlamentare ordinaria e coi mezzi ordinari, e la votò il Parlamento con una strabocchevole maggioranza. Legati dal vincolo delle nazioni più favorite, alla scadenza di un trattato intermedio era necessaria una revisione generale dei trattati. Essendo stata questa prevista cinque anni prima nelle clausole convenzionali, il Governo nelle sue relazioni internazionali fu cavalleresco, non fece misteri, non immaginò sorprese. Non delegò a negoziare, come altri pur fanno, dei produttori. Delegò tre uomini politici di un alto valore: tanto è vero questo leale procedere del Governo, che in quelle forme, con quei mezzi l'Austria-Ungheria e l'Italia strinsero quegli accordi che domani saranno portati dinanzi al Senato; accordi che sono ancora un pio desiderio tra l'Austria e la Germania; ed è singolare cosa che l'affinità di razza crei più ostacoli ad un trattato di commercio che non faccia la diversità.

Malgrado ciò vediamo che i più perfetti sentimenti regnano nella politica generale tra l'Austria e la Germania.

Io mi associo al relatore quando accenna all'accordo fra gli alti poteri dello Stato, desiderabile in cotesta legge, e credo che vi si associerà anche il Senato.

Ma i poteri dello Stato sono soltanto efficaci quando sono suffragati e desiderati dagli interessi molteplici del paese.

Oggi più che mai viviamo e dobbiam vivere l'uno dell'altro.

Agricoltura, industria, ferrovie, marina, sono le quattro grandi ruote del carro della operosità nazionale.

Il loro connubio è la vita della nazione, il loro divorzio è la morte. Ora pensate come coteste arterie della vita nazionale si trovino al momento attuale in angustie!

Ebbene, la calma e la dignità del paese mai come in questo momento vennero a suffragare i poteri dello Stato, la calma e la dignità del Governo.

Può dirsi invero che ricchi non siamo, senza timore d'errare.

I nostri risparmi dell'intero Regno non equivalgono a quelli d'un solo degli Stati dell'Unione americana.

Nelle nostre Banche non havvi davvero plethora d'oro, anzi il contrario; poichè la nostra sobrietà privata non ci ha servito a premunirci da una certa spensieratezza nelle spese pubbliche.

Ma oggi almeno, e in questa circostanza almeno, non si neghi al paese il merito della saggezza e della prudenza.

In questo stato d'animo il paese si dimostra così disposto a una ragionevole rinnovazione di patti internazionali, come ad affrontare una crisi passeggera.

Chi spinga, onorevoli senatori, lo sguardo al di là di questi pochi mesi, e si formi per un momento l'ideale di un'Italia lavoratrice, produttrice, economica, fusa in se medesima, quasi è tratto a desiderarli i giorni di prova, senza dei quali il battesimo dell'autonomia non l'avremo mai.

È una parte di scienza codesta di cui si manca ancora. Allora, toccatoci il polso, potremo dire: contiamo o no in questa Europa almeno per uno

In questo punto io mi affido al nuovo nocchiero.

Io gli voto le facoltà chieste da questa legge e desidero che glielo voti tutto insieme il Senato.

L'Italia, onorevole Crispi, vi vede, con molta speranza, capo del Governo, e non già per quello stato di debolezza economica in cui essa si trova per ragioni che qui non si ponno dire, ma perchè l'Italia, per quanto democratica, essa e il suo Re, ha patito troppo prima di diventare un Regno, ha patito troppo per non essere adesso sitibonda d'ordine, di lavoro e di pace con dignità.

Ecco la politica che sola può rendere, ono-

revole Magliani, l'elasticità al vostro bilancio che si è pel momento arrestata.

Sarà dessa la migliore quotazione del nostro consolidato alle Borse europee.

Eccovi la via, onorevole Crispi, per guidare a lungo le sorti del vostro paese.

Vi assecondino tutti gli egregi collaboratori consiglieri della Corona che vi stanno al fianco; e proseguendo il vostro contegno fermo, conciliante, sincero, coi tre potentati amici, qualunque ne sia l'esito, non vi mancherà, ripresentandovi con o senza trattati, il suffragio del Parlamento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Artom.

Senatore ARTOM, *relatore*. Io non abuserò della pazienza e del tempo del Senato. Il Senato sa che io non ho l'abitudine di prendere la parola troppo spesso, e non ho certamente a mio servizio la facile, eloquente parola dell'onor. Rossi.

Devo tuttavia spiegare quelle espressioni della relazione, che parvero forse oscure allo stesso onor. senatore Rossi.

Io dissi che qui si trattava assai più di questione di politica che di finanza e di economia. Infatti che cosa domandava il Ministero?

Domandava un voto di fiducia, il quale si estende fino alla deviazione dalle norme consuete costituzionali.

Ora ogni voto di fiducia è una questione politica, e ciò mi sembra una cosa molto chiara e dimostrata.

Divido le speranze del senatore Rossi, sia in quanto alla possibilità di concludere i trattati, sia quanto alla calma ed alla dignità che il paese saprà conservare, anche quando i trattati non fossero conclusi; ed è perciò che io ho invocato il voto unanime del Senato a favore di questa legge, affinché il Governo sia armato dell'accordo dei tre poteri e possa dire al paese ed all'Europa: io ho fatto il possibile nel senso conciliativo; se la conciliazione non riesce la colpa non è mia, ho fatto il mio dovere.

Detto questo io non avrei altro ad aggiungere, poichè non mi pare, in verità, che sia conveniente prolungare questa discussione; tuttavia, giacchè ho la parola, io mi permetto di domandare al signor ministro degli affari esteri, se mai credesse opportuno di darci qualche ragguaglio sopra i negoziati che già furono intrapresi con la Svizzera e con la Spagna.

Dei negoziati con la Francia forse si è parlato anche troppo, non così di quelli con la Svizzera e con la Spagna.

I trattati, ognuno lo sa, non sono un fatto isolato; i trattati costituiscono un complesso organico, si consertano e si completano reciprocamente, sia per la clausola della nazione più favorita, che suole inserirsi, sia per le diverse direzioni che prendono le merci ed i traffici.

La Svizzera è ad un tempo vicina all'Italia e vicina alla Francia, quindi non può rimanere indifferente al trattato da conchiudersi con la Francia. La Spagna del pari potrà dare alla Francia quelle materie prime che essa soleva prendere da noi, quindi non sarebbe inutile che anche un trattato colla Spagna potesse essere concluso rapidamente.

Se non vi sono difficoltà a darci qualche spiegazione, io ne sarò riconoscente al ministro degli esteri, altrimenti egli sarà giudice della opportunità politica di queste spiegazioni.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. La domanda fatta al Parlamento di autorizzarci a stipular trattati colla Svizzera, colla Spagna e colla Francia, ci fu consigliata da questo, che col 1° gennaio 1888 entra in vigore la legge sulla nuova tariffa doganale. Ora non potevamo lasciar passare il 1887 senza mostrare alle potenze, colle quali non abbiamo ancora concluso un trattato nuovo, la nostra buona volontà di venire con esse ad una negoziazione di patti onesti ed utili per ambo le parti.

Noi non siamo dell'opinione dell'onor. Consiglio, che cioè convenga meglio non avere alcun trattato, e non lo siamo per una ragione molto semplice, cioè perchè ci sentiamo, nell'animo, liberi scambisti...

Senatore CONSIGLIO. Ed io non lo sono!

CRISPI, *presidente del Consiglio, ministro ad interim degli affari esteri*. Ora, non potendosi applicare per il momento nella sua integrità il principio del libero scambio, i trattati ci danno almeno un *quid medium* tra quel sistema e il sistema protettivo.

È una sventura che tutti gli Stati d'Europa abbiano dovuto elevare le loro tariffe doganali,

come è una sventura l'aver dovuto aumentare gli armamenti per mantenere la pace.

Uno Stato deve difendersi, non solo militarmente ma commercialmente, ed una volta che gli altri Stati hanno fortificato la loro grande frontiera di dazi, anche noi dobbiamo fare lo stesso. Non è però questa certamente la vita normale.

Rispetto alla Svizzera e alla Spagna non scorgo gravi difficoltà per la conclusione di nuovi patti commerciali.

Credo che tra oggi o domani l'ambasciatore di Spagna sarà munito dei pieni poteri per negoziare con noi, e, per quanto si riferisce alla Svizzera, posso annunciare al Senato che i delegati del Governo elvetico saranno qui giovedì sera, e così venerdì potremo cominciare le negoziazioni.

Confido che queste risposte basteranno al senatore Artom, imperocchè egli si è limitato soltanto a muovere cortesi domande.

Quanto alla legge in se stessa, la sua approvazione da parte del Parlamento sarà da noi considerata come un atto di fiducia. Possiamo però assicurare al Senato che questa fiducia sapremo meritarsela, e che non stabiliremo mai patto che possa essere di danno al nostro paese. Useremo tutta la prudenza, tutta l'equanimità, tutta la mitezza, perchè gli Stati, coi quali dovremo negoziare trattati, possano rendersi alle nostre giuste domande, e siamo sicuri che il risultato dei nostri sforzi non sarà minore dei vostri desiderî. Non ho altro a dire.

Senatore ARTOM, *relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ARTOM, *relatore*. Ringrazio l'onorevole presidente del Consiglio delle sue spiegazioni, delle quali mi dichiaro completamente soddisfatto.

PRESIDENTE. Non essendovi altro oratore iscritto, dichiaro chiusa la discussione generale e si dà lettura dell'articolo unico del progetto.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Articolo unico.

Il Governo del Re è autorizzato, sulla base della tariffa generale doganale, approvata con legge del 14 luglio 1887, n. 4703, ad applicare sino al 1° luglio 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che si potranno con-

chiudere coi Governi di Francia, di Spagna e di Svizzera.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, trattandosi di un progetto di legge di un articolo solo, si passerà poscia alla votazione del medesimo per scrutinio segreto.

Discussione del disegno di legge: « Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane » (N. 23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge intitolato:

« Proroga dei termini fissati per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane ».

Si dà lettura del progetto di legge.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

(V. stampato n. 23).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Ho domandato la parola, non per fare un discorso nel fine di avversare l'approvazione del progetto di legge, ma per deplorare che in questa importante materia siasi dovuta presentare una nuova domanda di proroga.

E primamente mi sento nell'obbligo di esprimere il mio rincrescimento per essersi questo disegno di legge dichiarato di competenza della Commissione permanente di finanze, la quale ha dato il suo favorevole parere. Non è già che gli egregi uomini che compongono la Commissione permanente di finanze, noti per la loro dottrina, non m'ispirino la dovuta riverenza, ma levo la mia voce unicamente per ripetere quanto dissi in altre occasioni, che allorquando un progetto di legge non si riferisce a cose essenzialmente pertinenti alla finanza, sono gli Uffici competenti a studiarlo. Tanto è vero che l'attuale disegno di legge non ha alcun rapporto diretto od indiretto con la finanza, che è stato presentato dal ministro guardasigilli senza l'intelligenza del ministro delle finanze, e ben a ragione, avvegnachè trattasi di una legge che regola i rapporti di

diritto tra coloni inamovibili e gli ex feudatari per raggiungere lo scopo salutare di spezzare ogni vincolo tra i possessori delle terre ed i creditori delle prestazioni. E la legge 8 giugno 1873, che serve di base all'attuale progetto di legge, fu portata all'esame degli Uffici del Senato e non alla Commissione permanente di finanze, ed io ebbi l'onore di esserne relatore.

È desiderabile una volta per sempre che non si dimentichino le rette consuetudini parlamentari, e si eviti lo sconcio che si possa infondere nell'animo di tutti la credenza che in Italia tutto è finanza, e che ogni legge debba risentire l'influenza finanziaria, anche in cose che si riferiscono al diritto privato ed al diritto sacro di proprietà, base e fondamento della società civile.

E passando al merito del disegno di legge, ben a ragione ho a deplorare questa nuova proroga dopo 13 anni dacchè la legge fu fatta, mentre si dovrebbe una buona volta finirla per sempre con tante proroghe successivamente domandate.

La legge dell'8 giugno 1873 stabilì il termine di tre anni per la commutazione forzata in canone in danaro delle prestazioni in natura, che si riscuotevano dagli ex feudatari nelle terre coloniche.

Fu l'onorevole ministro Mancini che presentò al Parlamento una legge per la proroga di questo termine, e siccome d'allora in poi è stata ben lunga la successione dei ministri guardasigilli, così taluni di essi domandando di mano in mano altre proroghe, sono giunti al punto di dover dire che non si sono raccolti i benefici derivanti da questa legge.

A nulla valsero le interpellanze da me rivolte all'illustre Mancini ed agli egregi suoi successori intorno a queste proroghe; tutti però mentre convenivano nelle mie osservazioni, credevano giustificate le proroghe per le difficoltà inerenti ad una operazione complicata ed all'esteso numero dei coloni inamovibili; ma dobbiamo dire francamente che le commutazioni delle prestazioni in canone in danaro non si sono da molti eseguite per negligenza, e per quella naturale propensione degli uomini di intraprendere con difficoltà quelle cose che tardi riconoscono tornare al loro vantaggio.

Benchè mi dolga di vedere ancora prorogati i termini per la commutazione, voterò il pro-

getto, invocando per altro dichiarazioni dell'onorevole signor ministro, che assicurino almeno che questa sarà l'ultima proroga.

Da ultimo non dirò alcuna parola sulla poco esatta dizione dell'articolo nel quale si legge che i termini sono prorogati per l'affrancamento delle decime feudali, mentre per l'affrancamento non vi è termine, ma il termine che dev'essere prorogato è quello della commutazione delle prestazioni prediali in canone in danaro.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, *ministro di grazia e giustizia*. Comincio col dichiarare all'onor. senatore Miraglia che quando io ieri ho chiesto che questo disegno di legge venisse trasmesso alla Commissione permanente di finanze, non fu già perchè io credessi che riguardasse i rapporti collo Stato anzichè quelli fra i cittadini; ma unicamente per timore che il Senato per avventura si separasse senza che il disegno di legge fosse votato, ove esso avesse dovuto percorrere la solita trafila degli Uffici.

E siccome i termini scadono col mese corrente, fu giocoforza, unicamente per questa ragione di tempo, di chiedere che il disegno di legge venisse trasmesso per l'esame alla Commissione permanente di finanze, mentre pure io riconosco che senza questa ragione di urgenza sarebbe stato molto più naturale che esso venisse trasmesso agli Uffici; tanto più che in tal modo poteva venire esaminato da quegli eminenti giureconsulti che prepararono in questo alto Consesso il disegno di legge.

Ciò posto, riguardo al merito della proroga io non ho nessuna difficoltà a dichiarare che intendo che questa sia l'ultima, e tanto più volentieri lo dichiaro, poichè opposi resistenza anche a chiedere la proroga della quale ora si tratta.

Furono però dimostrate le difficoltà verificatesi per riscontrare quali fossero i debitori che si dovevano citare, per il grande frazionamento di proprietà; ed era sì estesa e sì ferma l'opinione de' rappresentanti di quei paesi, nelle cui provincie vi sono questi vincoli feudali da commutare od affrancare, che, come l'onor. senatore Miraglia ha veduto, la Camera ha preferito

e sostituito un termine di proroga più lungo di quello che avessi domandato io.

Vede dunque l'onor. senatore Miraglia quanto sia conforme alle mie idee quello che egli domanda; sicchè io prendo impegno formale di non proporre altre proroghe.

Senatore AURITI. Chiedo la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Auriti ha facoltà di parlare.

Senatore AURITI. L'unica cosa che io credo utile di chiarire è che, comunque l'art. 1 parli di affrancamento delle decime ex feudali, la legge, i cui termini sono prorogati, ha per oggetto precipuo la commutazione obbligatoria di dette decime in denaro, da eseguirsi in un dato termine, mentre l'affrancamento è libero e facoltativo, salvo alcune agevolazioni in un caso speciale.

Ho fatto questa osservazione per la precisione del linguaggio, e per rimuovere ogni equivoco, sebbene la citazione specifica degli articoli, cui si riferisce la proroga, basti a reintegrare il concetto della legge.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Miraglia ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Le osservazioni del senatore Auriti sono giuste. Vi è una imperfezione di dizione nel disegno di legge; ma nella sostanza lo spirito che lo informa è quello di ottenere la proroga per la commutazione; che anzi, essendosi citato nel proposto disegno di legge l'art. 1 della legge 8 giugno 1873, che stabiliva il termine di tre anni per la commutazione, è evidente che precipuamente per la commutazione si è implorata una proroga.

E per l'affrancamento del canone, pel quale non vi è termine, il progetto di legge richiamando l'art. 27 dell'accennata legge 8 giugno 1873, ha inteso di coordinarlo all'art. 1, poichè prorogato il termine per la commutazione, si dovea parimenti prorogare il termine pel beneficio della tassa fissa di una lira, per quei possessori che entro il triennio prorogato per la commutazione intendono di affrancare il canone.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

ZANARDELLI, ministro di grazia e giustizia. Può darsi, non ho sott'occhio la legge e non

ho quindi presenti ora gli articoli ai quali si riferisce la proroga; può darsi, dico, che sia così come gli onorevoli senatori hanno osservato. Ad ogni modo, secondo ciò che disse l'onorevole Miraglia, siccome si tratta di prorogare i termini di determinati articoli, nessun dubbio può avvenire sul contenuto dei medesimi.

Può essere che sia poco esatta la forma dell'articolo: essa però è quella stessa adoperata nella legge di proroga precedente, e che ebbe l'approvazione del Senato. Ad ogni modo qualcuno degli articoli che trattasi di prorogare rammento che riguarda di certo l'affrancamento, e lo riguarda in quanto si tratta di concedere un esonero per gli affrancamenti i quali siano eseguiti entro un termine, sicchè, ove non fosse prorogato il termine, gli affrancamenti medesimi non godrebbero più il beneficio di quelle esenzioni di tasse. Possono ritenere adunque gli onorevoli preopinanti che uno dei termini che trattasi di prorogare concerne appunto gli affrancamenti delle prestazioni in discorso.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Confermo che sebbene poco corretta nella forma, la legge non può dar luogo ad equivoci, stantechè si è inteso prorogare il termine sì per la commutazione che per facilitare l'affrancamento del canone, pagandosi la tenue tassa fissa di una lira da coloro che nel triennio prorogato procederanno all'affrancazione del canone.

PRESIDENTE. Non essendovi altri oratori iscritti dichiaro chiusa la discussione generale.

Si passa alla discussione degli articoli. Si dà lettura dell'art. 1.

Il senatore, segretario, CENCELLI legge:

Art. 1.

I termini stabiliti negli articoli 1, 21 e 27 della legge 8 giugno 1873, n. 1389 (serie 2^a), modificata con l'altra legge 29 giugno 1879, n. 4946 (serie 2^a), per l'affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane sono prorogati a tutto il mese di dicembre 1890.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Si legge l'art. 2.

Art. 2.

La presente legge andrà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 2.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Approvazione del progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 7 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina » (N. 25).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del seguente progetto di legge: « Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina ».

Si dà lettura del disegno di legge.

Il senatore; *segretario*, CENCELLI legge:

(V. stampato n. 25).

PRESIDENTE. Si dà lettura del relativo decreto reale.

Lo stesso senatore, *segretario*, CENCELLI legge il seguente decreto reale:

N. 5029 (serie 3ª).

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La scadenza del pagamento della 5ª rata delle imposte dirette erariali nei comuni e provincia di Messina colpiti dal morbo asiatico è prorogata al 10 dicembre 1887.

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per essere convertito in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella raccolta

ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Monza, addì 2 novembre 1887.

UMBERTO.

MAGLIANI.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo la parola e non essendovi oratori iscritti, dichiaro chiusa la discussione generale, e si apre la discussione degli articoli.

Si rilegge l'art. 1.

Il senatore, *segretario*, CENCELLI legge:

Art. 1.

È convertito in legge il regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029 (serie 3ª), in virtù del quale la scadenza per il pagamento della quinta rata delle imposte erariali per l'anno 1887, nei comuni della provincia di Messina colpiti dal morbo asiatico, venne prorogata al 10 dicembre 1887.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo la parola, pongo ai voti l'art. 1 testè letto.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato).

Art. 2.

La scadenza per il pagamento della sesta rata di dette imposte erariali nei comuni medesimi è prorogata al 10 gennaio 1888.

(Approvato).

Votazioni a scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Passeremo ora alla votazione a scrutinio segreto dei seguenti progetti di legge approvati già per alzata e seduta:

1. Provvedimenti per gli asili infantili;

2. Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera;

3. Proroga dei termini fissati per l'affran-

camento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

4. Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina.

Si procede all'appello nominale.

(Il senatore, segretario, Corsi L. fa l'appello nominale).

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte.

Prego i signori senatori di riprendere i loro posti, affinchè si possa proseguire nella discussione dell'ordine del giorno.

**Interpellanza del senatore Finali
al ministro della pubblica istruzione.**

PRESIDENTE. Ora l'ordine del giorno reca:

« Interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica, intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori negli istituti scolastici, che da comunali e provinciali vennero convertiti in istituti governativi ».

Do la parola al senatore Finali per svolgere la sua interpellanza.

Senatore FINALI. L'oggetto della mia interpellanza, senza essere gravissimo, come lo definì l'onor. ministro dell'istruzione pubblica il giorno in cui l'annunziò, è abbastanza grave.

Esso è cagione di incertezza per non poche Amministrazioni comunali e provinciali; ed è cagione di penosa inquietudine a molti insegnanti, i quali prestavano servizio in istituti scolastici, cioè scuole tecniche, istituti tecnici, ginnasi, licei che erano amministrati da comuni e da provincie, e passarono sotto la direzione dello Stato: per modo che non si può dire neppure che questi professori siano passati da uno ad altro servizio; ma è avvenuto per essi, che l'istituto nel quale insegnavano, per ragioni di ordine superiore, è passato dalla pertinenza del comune o della provincia a quella dello Stato.

Il diritto alla pensione è generalmente riconosciuto nelle legislazioni di tutti gli Stati civili. Anzi possiamo dire che il Governo, che ultimo entrò in questa via, quello degli Stati Uniti d'America, vi sia entrato più largamente di tutti gli altri.

Il diritto alla pensione è un compenso che hanno i servitori dello Stato alle non larghe retribuzioni che sono loro date.

Il diritto alla pensione è altresì una condizione, a creder mio, essenziale nelle presenti condizioni economiche e sociali; affinchè i pubblici ufficiali possano attendere con calma operosa all'esclusivo adempimento del loro ufficio; senza penose sollecitudini intorno all'avvenire proprio e delle loro famiglie, quando l'età o la salute li abbiano resi inabili a proseguire nell'esercizio delle loro funzioni.

E fra questi benemeriti servitori dello Stato, io credo di non esagerare, dicendo che i meno retribuiti sono gl'insegnanti negl'istituti che ho indicato. Il loro ufficio non è meno nobile di quello che possa prestare qualunque altro pubblico ufficiale; eppure è forse meno largamente, anzi più scarsamente retribuito d'ogni altro.

Per il loro passaggio al servizio dello Stato, gl'insegnanti e direttori sono agitati ed inquieti; specialmente dopo che fu data dal Ministero qualche risposta sfavorevole intorno alla loro pensionabilità. L'inquietudine sarebbe anche maggiore, se i più non vivessero nella legittima fiducia, che nessuna offesa sia per ricevere la inviolabilità e la santità di diritti legittimamente acquisiti.

Non intendo mica io d'aggiungere un nuovo numero a quella lunga serie di leggi, che dal 1864 in qua, specialmente nell'ultimo decennio o dodicennio, sono state fatte, sia per allargare la misura delle pensioni, sia per estendere a titolo ordinario o straordinario, il beneficio a persone che prima non ne godevano, od alle loro famiglie.

Intendo solo d'assicurare ad una parte così notevole e benemerita di pubblici ufficiali, che non sia ad essi defraudato o diminuito un premio del quale avevano giusta aspettativa, e per virtù dei servizi che prestavano, ed anche per ragione delle ritenute che venivano fatte sui loro stipendi.

Non è punto nel mio pensiero, che per il loro passaggio al servizio dello Stato possano i professori e gli altri ufficiali di che parlo ottenere di rendere valutabile per pensione i servizi che prima prestavano, senza affidamento o promessa che un giorno l'avrebbero ottenuta; sibbene intendo parlare di quelli, che avevano

aspettazione legittima di pensione pel servizio in quegli istituti di pertinenza comunale o provinciale, che son passati alla dipendenza dello Stato.

Nelle legislazioni degli antichi Stati italiani abbiamo due provvedimenti a casi congeneri: uno d'indole speciale, l'altro d'indole generale.

Il provvedimento d'indole speciale, che riguardava proprio gli insegnanti negli istituti secondari, è del Regno di Sardegna. Per regi biglietti del 30 giugno 1832 e del 14 ottobre 1834, era stabilito: che coloro i quali avessero insegnato in scuole di latinità superiore od inferiore, presso istituti comunali, passando poi a professare in istituti governativi, avessero il beneficio di vedere computato il tempo di servizio prestato negli istituti comunali; per un terzo se avevano professato latinità inferiore, e per la metà del tempo se avessero professato latinità superiore.

In questi casi, valutato così il tempo del servizio anteriormente prestato, veniva liquidata unica pensione: e lo Stato poi corrispondeva per intero la pensione liquidata, cioè anche in relazione al tempo del servizio prestato ai comuni.

Una disposizione generale intorno ai servizi misti nelle provincie venete e nelle lombarde era scritta nelle leggi austriache sulle pensioni; leggi che più comunemente in quelle provincie sono conosciute sotto il nome di normali o direttive.

In quelle normali o direttive era il generale principio; che quando un impiegato dal servizio del comune o della provincia passasse al servizio dello Stato, o dal servizio dello Stato a quello del comune o della provincia; e ciò senza distinzione fra le varie amministrazioni, per modo che la disposizione comprendeva ogni ordine d'impiegati: si liquidasse la pensione in ragione dell'intero tempo del servizio prestato, prima al comune od alla provincia e quindi allo Stato, o prima allo Stato e poi al comune. La intiera pensione era poi soddisfatta dal bilancio di quell'ente sotto la cui dipendenza l'impiegato stava nel giorno che egli cessava dal servizio.

In questo ordinamento austriaco, mentre era assicurato l'interesse degli impiegati, non disconosco si trova una offesa alla ragione giuridica e finanziaria; per l'onere della pensione

a carico d'un solo ente, anche per servizi ad esso non resi.

Nel Regno d'Italia in simili casi si è proceduto con un sistema, che io reputo più razionale, equo e giusto; cioè che il vecchio servizio pensionabile si congiunge col nuovo, sia nel caso di servizio prima reso al comune o alla provincia e poi allo Stato, sia nel caso contrario. In entrambi i casi si congiungono i due servizi con un'unica liquidazione; e l'onere della pensione vien ripartito fra il comune o la provincia e lo Stato, in ragione degli stipendi ricevuti dall'impiegato dall'uno e dall'altro.

Fra le molte leggi stabilite in questo senso in Italia, ne citerò alcune.

La prima è quella del 3 luglio 1864 la quale statuiva un ordinamento unico per il dazio di consumo; e prevede il caso d'impiegati del dazio consumo che passino dal servizio dello Stato a quello dei comuni e viceversa.

Tanto in detta legge che nel successivo regolamento del 28 agosto 1864, si garantisce la la congiunzione dei servizi e l'unicità della liquidazione.

Così la legge del 20 marzo 1865 sull'Amministrazione comunale e provinciale fece passare molti servizi dalla pertinenza dello Stato a quella della provincia; e dispose negli articoli 244 e seguenti, se non erro, che per gli impiegati del genio civile e per tutti gli altri impiegati che passavano dall'una all'altra pertinenza, si congiungesse il servizio antico col nuovo, e che si facesse unica liquidazione con susseguente reparto.

A tale sistema si informarono anche la legge del 14 maggio 1865, per la quale le ferrovie dello Stato passarono alla Società dell'Alta Italia; la legge del 30 giugno 1872, per la quale i teatri regi di Torino, Milano e Parma passarono ai comuni; la legge del 6 febbraio 1881 intorno agli impiegati dei Consigli degli ospizi delle provincie meridionali; e finalmente quella del 5 luglio 1882, dalla quale fu stabilito, che gli impiegati delle Amministrazioni autonome del Fondo pel culto, della Cassa ecclesiastica, dell'Asse ecclesiastico nelle provincie di Roma e degli Economati generali, passati al servizio dello Stato, godrebbero la pensione liquidata sull'insieme dei loro servizi, salvo sempre il reparto.

A questi impiegati nelle scuole tecniche, negli istituti tecnici, nei ginnasi e nei licei, che passarono alla dipendenza dello Stato, deve applicarsi lo stesso trattamento?

La logica, la ragione e la giustizia certamente dicono di sì. Non posso neppure immaginare, che pel fatto del passaggio dal servizio del comune e della provincia a quello dello Stato, e più propriamente pel fatto che gli istituti ai quali essi appartenevano siano passati alla dipendenza dello Stato, debbano essere privati del conseguimento di un beneficio, al quale avevano acquistato un diritto, che si andava maturando.

Parmi impossibile che alcun uomo di sano criterio e d'animo retto trovi giusto, che un professore, il quale ha servito per un numero maggiore o minore di anni in un istituto comunale, e che non ha potuto perfezionarvi il suo diritto alla pensione, perchè passò al servizio dello Stato; che per le condizioni di età non può rifarsi da capo, e prestare tanto servizio allo Stato, quanto occorre per il conseguimento d'una pensione, debba nella sua vecchiaia rimanere sprovvisto del beneficio della pensione.

Il Ministero della pubblica istruzione in un caso ha creduto di poter provvedere per decreto reale; e fu quello del 16 novembre 1869, il quale provvide intorno al personale dell'istituto tecnico di Firenze, che da governativo quale era, diventò provinciale. È una lontana memoria; perchè ora di queste trasformazioni d'istituti scolastici, da governativi in provinciali, non ne avvengono più: avvengono anzi in larga scala in senso contrario.

Ma nella presente condizione di cose potrebbero questi impiegati vivere tranquilli nella aspettativa della sorte futura: oppure il giorno del loro collocamento a riposo si troverebbero in una condizione assai dura?

È quel che io temo.

Difatti, il principio di equità e di giustizia che sta per loro pare a me così evidente, che siano state già troppe le parole che ho speso per dimostrarlo; ma il Magistrato che deve liquidare la pensione potrà fare questa congiunzione di servizi; e poi ripartirne il carico a seconda che questi furono prestati all'uno o all'altro ente, senza che a ciò provveda una legge?

Io credo di no.

Essendo così evidente la ragione che assiste questi professori; se non vi fosse nessun precedente, forse si potrebbe confidare nel senno e nell'equità di quel Magistrato. Ma poichè in tutti i casi ai quali ho accennato, si è creduto di dovere provvedere con una disposizione positiva della legge; da questo fatto si ricava un forte argomento, per indurne, che senza una legge non basti il principio generale di giustizia e di equità civile ed amministrativa, per salvare i diritti di questi professori.

Vi è anche un'altra ragione perchè quel Magistrato non possa senza una legge salvare i diritti di questi impiegati; ed è che la legge del 14 agosto 1862, che costituiva la Corte dei conti, la investe della facoltà di liquidare le pensioni a carico del solo bilancio dello Stato; e sarebbe del tutto incompetente a liquidare la pensione, per quella parte che riguarda il carico dei comuni e delle provincie: a meno che non l'abiliti a far questo una legge speciale, come è stata fatta in tutti i casi cui ho accennato.

E qui ha termine la mia interpellanza; e crederei proprio di fare cosa oziosa e soverchia, aggiungendo altro.

Io potevo rivolgere la mia interpellanza tanto all'onorevole ministro della pubblica istruzione, quanto a quello del Tesoro; poichè la questione ha due aspetti: l'uno nei rapporti della pubblica istruzione, l'altro in quelli del Tesoro dello Stato.

Io ho preferito rivolgerla all'onorevole ministro dell'istruzione pubblica per due ragioni: la prima è che egli è chiamato a provvedere a tutto ciò che riguarda il pubblico insegnamento; ed è come il tutore degli interessi del numeroso personale che da lui dipende e il custode dei loro diritti. La seconda, è che l'onor. Coppino, salito all'alto e supremo grado nel quale meritamente si trova, credo che ricordi con compiacenza, di avere appartenuto al novero di quegli insegnanti, sulla sorte dei quali io ho creduto opportuno richiamare la benevola attenzione del Governo e del Senato.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Mi spiace di dovere opporre qualche controosservazione a quelle ad-

dotte dal mio amico, senatore Finali, in appoggio della causa che ha perorato. E mi dispiace, perchè io non posso a meno di convenire in molte delle considerazioni che egli ha esposte.

Infatti chi è che possa contestare che la pensione non sia che un maggior corrispettivo alla tenue retribuzione, che in generale noi corrispondiamo ai pubblici funzionari?

E chi è mai anche che possa disconoscere l'obbligo nostro di provvedere a quei benemeriti impiegati, allorquando le loro forze fisiche e morali più loro non consentono di prestare un utile servizio?

Però non mi pare invocata a proposito qualche disposizione di legge da lui citata, ed il trattamento che dice usato ad altri funzionari, che non sieno i docenti, ai quali egli si riferisce, e che pur si trovino nella stessa condizione.

L'onor. Finali ha citato il regio editto del 1832 che vigeva nelle provincie subalpine, ma egli sa meglio di me, che in un Governo assoluto, tutto che saggio, prudente ed onesto, quale era quello di Re Carlo Alberto, tutto dipendeva dal beneplacito del Principe e che niun impiegato, ad eccezione forse di pochi dipendenti dall'Amministrazione delle finanze, aveva diritto al collocamento ed alla pensione di riposo.

Il senatore Finali ha invocato inoltre le disposizioni vigenti a favore di alcuni impiegati che dalle Amministrazioni comunali o provinciali passano in quelle dello Stato, e viceversa, per chiedere, che, per parità di trattamento, si estendano a beneficio di quei docenti che, pur continuando ad insegnare negli stessi istituti, questi però da comunali o provinciali divennero governativi.

Ma il confronto parmi che non sia esatto e non regga.

Infatti quali sono quegli impiegati che, pure essendo stati trasferiti da un'Amministrazione all'altra, hanno dritto, che nel computo della pensione si tenga conto del servizio prestato nell'una e nell'altra a determinarne l'importare?

Sono, per esempio, quelli del genio civile che in parte furono addossati alle provincie. Sono gli impiegati ferroviari, che il Governo ha ceduto alle Compagnie d'amministrazione.

Sono dunque impiegati che prima servivano lo Stato, che accordava loro pensione, e non potevano esserne defraudati.

Sono impiegati, a favore dei quali inoltre stanno disposizioni di legge speciali.

Qui, invece, si tratterebbe di funzionari, i quali non dallo Stato passano ai comuni ed alle provincie, ma da queste allo Stato, e questi impiegati, che, prestando servizio ai comuni ed alle provincie non avevano dritto alla pensione, ora lo acquisterebbero per il solo fatto d'essere divenuti servitori dello Stato ed anche per il tempo che erano alle dipendenze delle provincie e dei comuni.

Se questa fosse la portata dell'interpellanza del mio onor. amico, io gli dirò, che tuttavolta che havvi una causa onesta ed equa a difendere, io non l'oppugnerò, ma che le leggi oggi in vigore non si potrebbero invocare in sostegno della sua interpellanza.

Se un principio di equità può militare a favore degli impiegati in istituti che divennero governativi, si prenda pure in considerazione la loro condizione.

Ripeterò soltanto quello che ha detto il presidente del Consiglio nell'altra Camera allorquando si trattava di accordare una pensione ai patrioti di Talamone: badiamo allo stato delle finanze.

Senatore PECILE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il senatore Pecile ha facoltà di parlare.

Senatore PECILE. Io credo che l'onor. senatore Finali abbia fatto un'opera buona nel sollevare questa questione.

Egli poi l'ha sollevata con quella autorità di ufficio e con quella competenza che lo distinguono; perciò sembrerebbe quasi superfluo che io venissi ad appoggiarlo.

Ad ogni modo, siccome anch'io sono un vecchio amico dell'istruzione tecnica, e conosco degli istituti e delle scuole tecniche dove esistono professori, i quali durante tutta la loro carriera hanno adempiuto al loro ufficio in un modo inappuntabile ed oggi si ritrovano ad avere chiesto e vedersi negato ciò che costituiva la tranquillità della loro vita, la speranza di poter finire i loro giorni in seno alla propria famiglia senza soffrire la miseria, io vorrei che anche l'onorevole mio amico senatore Cavallini si persuadesse di queste ragioni di giustizia che egli chiama soltanto di equità, in modo da non opporsi nemmeno lui alla mozione fatta dall'onor. senatore Finali.

L'onor. Finali ha già detto, che forse, per poter accordare la pensione a questi professori insegnanti in istituti che passarono dalla dipendenza del comune o della provincia a quella dello Stato, potrà occorrere una legge.

Ma fosse pur vero che nelle attuali leggi relative alle pensioni questi funzionari non sieno compresi (ed io lo temo, tanto più se è vero che già il Ministero della pubblica istruzione si sarebbe pronunciato negativamente a qualche domanda presentatagli), domando io quale atto di maggior giustizia, quale atto che più corrisponda al nostro diritto interno, di provvedere, sia pure con una legge?

Noi ci troviamo in necessità di compiere quest'atto anche per sostenere il prestigio del corpo insegnante e per vantaggio dell'istruzione tecnica, la quale, per essere un'istituzione nuova in confronto dell'insegnamento classico ed universitario, molte volte ha incontrato nelle nostre leggi qualche lacuna che giustamente il Parlamento ha cercato di riempire.

Io ne ricordo una.

Al Senato, quando si è discussa la legge sulle scuole pratiche di agricoltura, si è colta l'occasione per riempire un vuoto a danno dei direttori e professori delle scuole superiori di agricoltura e dei direttori delle stazioni agrarie, pei quali non c'era disposizione di legge che provvedesse alla pensione.

Non ho bisogno di dilungarmi, imperocchè l'argomento fu svolto chiaramente e dottamente dal senatore Finali. Solo mi permetto d'aggiungere la mia voce alla sua per raccomandare all'onorevole ministro della pubblica istruzione di voler prendere a cuore la questione, ed, occorrendo, di mettersi d'accordo coll'onorevole ministro delle finanze per presentare un disegno di legge che riempia questa lacuna e rimedi a questa ingiustizia.

Rivolgo poi una parola all'onor. collega ed amico il senatore Cavallini, per pregarlo che, in vista della evidente moralità e giustizia del provvedimento reclamato, e ritenuto pure che vi sia bisogno di una disposizione di legge, non metta ostacolo perchè si colmi il vuoto e si provveda affinchè questi uomini benemeriti dell'istruzione, che hanno passato la loro vita in piena buona fede rendendo il miglior servizio all'istruzione, non si vedano confiscati i loro diritti, non si trovino oggi nella più amara

delle delusioni e nel dolore di dover terminare la loro vita nella miseria, mentre hanno confidato che il trattamento che l'Italia fa alla generalità dei suoi impiegati non possa patire eccezione a loro danno, e per cause indipendenti dalla loro volontà.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Gli onorevoli senatori che hanno parlato sull'argomento sono tutti concordi nel riconoscere che la mozione del senatore Finali merita di essere considerata. Forse l'onor. Pecile, o io m'inganno, non intese rettamente il senatore Cavallini, il quale ha voluto, secondo il proprio giudizio, spiegare alcuni dei fatti citati dall'interpellante, e sui quali non occorre che io mi fermi, perchè non fanno alla sostanza della cosa. Ma anch'egli, l'onor. Cavallini, conchiuse con associarsi ai colleghi affinchè la proposta dell'onor. Finali fosse presa in considerazione; sebbene non lasciasse di ricordare la raccomandazione, fatta dal presidente del Consiglio nell'altra Camera, di aver occhio allo stato delle finanze e di non iniziare nuove spese.

L'onor. senatore Finali, riferendosi ad un colloquio avuto con me, nel quale ebbe la cortesia (di cui gli rendo grazie) di annunziarmi l'interpellanza che voleva fare, cominciava col notare avergli io detto trattarsi di gravissima questione. Ora, che essa davvero mi sia sembrata gravissima è, perchè da quel colloquio io non potei misurare la portata che avrebbe potuto avere quando fosse venuta, come ora è, innanzi al Senato.

E mi pare anzitutto necessario che tale portata sia ben conosciuta dal Senato. Del che si farà capace anche l'onor. senatore Finali, il quale avrà compreso dalle parole dell'onor. senatore Pecile che la questione forse viene considerata in maniera diversa dalla sua. Ciò almeno a me parve, tanto che ho dovuto consultare l'ordine del giorno che reca l'interpellanza dell'onor. senatore Finali, la quale suona così:

« Interpellanza del senatore Finali al ministro dell'istruzione pubblica, intorno al diritto a pensione dei presidi, direttori e professori negli istituti scolastici, che da comunali o provinciali vennero convertiti in istituti governativi ».

La questione così posta dall'onor. senatore Finali è molto diversa e dallo svolgimento di esso vi diede, e da quella a cui avrebbe potuto accennare l'onorevole senatore Pecile; degna anch'essa, lo dico subito, di molto riguardo, ma essenzialmente diversa. Infatti se si dovesse fare considerazione di tutti quelli i quali insegnano nelle scuole tecniche comunali, negli istituti tecnici comunali o provinciali, e negli istituti classici comunali o provinciali, che non diventano governativi, noi avremmo un altro grande numero di insegnanti...

Senatore FINALI. Non su questi.

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica...* sopra i quali l'azione del Governo non si esercita se non dal momento in che gl'istituti a cui essi appartengono non domandino ed ottengano di essere pareggiati.

Ora, se anco tali categorie d'insegnanti dovessero essere comprese, sarebbero mutati singolarmente i termini della questione.

E perciò io credo dover essa restringersi soltanto a coloro i quali insegnando in un istituto comunale o provinciale diventano ufficiali dello Stato per il passare dell'istituto stesso alla dipendenza del Governo. Questo a me pare il terreno in cui si è posto l'onorevole senatore Finali.

Prescrizioni a vantaggio di simili ufficiali non esistono. Ma nel fatto, qualunque di essi, sia preside, direttore o professore, allorchè l'istituto comunale o provinciale diventa governativo, può essere, ed è, quasi sempre accettato dal Governo.

Ed ecco come la cosa procede. Quando trattasi di tali conversioni, il Governo si libera assolutamente da ogni obbligo verso gli ufficiali addetti all'istituto. Il che non impedisce poi che, presa notizia di essi ed esaminati i loro titoli, non ne accetti alcuni, altri non respinga, secondo li reputi atti, oppure no, per gli uffici rispettivi.

Io non ho sott'occhio tutte le cifre dimostrative, ma posso affermare che dall'84 ad oggi nove istituti e molte scuole tecniche divennero governativi. Sei soli presidi e centonovantacinque tra direttori di scuola tecnica e insegnanti d'ogni classe passarono al servizio del Governo.

La ragione di ciò il Senato l'intende. Molti di questi istituti avevano ufficiali senza titoli

di abilitazione. È quindi evidente che essi dovessero prima mettersi in regola per poter domandare trattamento uguale agli altri. In ciò io credo che anche il senatore Finali sarà del mio avviso. Se adunque non si hanno particolari prescrizioni a favore, non ve n'hanno del pari che urtino. Vi è bensì la prescrizione generale, la quale regola la materia delle pensioni, materia nella quale l'onor. senatore Finali, per ragione della sua carica, ha una grande autorevolezza, mentre al ministro non si appartiene verun giudizio nella liquidazione delle pensioni. Il senatore Finali ha citato la legislazione; ma guardando in essa si vede chiaramente che ogni qual volta il Governo credette di dover affidare un servizio pubblico alla provincia o al comune, provvide in guisa che gli ufficiali i quali dovevano perciò passare alla nuova amministrazione, conservassero intatti i diritti acquisiti allorchè furono chiamati al servizio dello Stato.

E a questa prescrizione così chiara e netta, introdotta in tutte le leggi, non fa eccezione, ma è conferma il fatto unico del Ministero dell'istruzione pubblica concernente l'istituto tecnico di Firenze. Questo istituto era governativo, come tante altre istituzioni ed amministrazioni pubbliche. La provincia di Firenze desiderò di averlo sotto di sè, e fu ad essa ceduto, come si cedettero tutti quegli uffici che il Governo se una volta adempieva, credette in seguito potersi meglio esercitare da un ente morale, sia provincia sia comune; quindi nel fatto citato sta la conferma del principio medesimo, sebbene si debba il caso presente considerare a rovescio...

Senatore FINALI. È lo stesso...

COPPINO, *ministro dell'istruzione pubblica.* ... cioè nella forma opposta, di un individuo che non era, ma diventa governativo, in limiti modesti che parmi siano giusti, indicati dall'onorevole senatore Finali; vale a dire che quando l'impiegato da provinciale o comunale diventi governativo, possa congiungere il nuovo tempo in cui servirà il Governo, coll'antico durante il quale prestò servizio sotto il comune o la provincia...

Senatore FINALI. Colla ripartizione.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione.* ... Colla ripartizione se ha luogo.

Adunque, dicendo « doversi qui procedere

all'inversa » accennavo a cosa molto semplice e a un fatto vero.

Dove non fosse così, avremmo l'art. 246 della legge comunale e provinciale, il quale avrebbe determinato anche le pensioni di cui si tratta; statuendo esso che la pensione si riparta a carico dello Stato e della provincia (e bisognerà anche dire « del comune »), in ragione della somma totale degli stipendi che lo Stato, la provincia o il comune abbiano corrisposto.

La questione quindi non è se non nell'accettare il principio, perchè la determinazione della legge sarebbe bell'e trovata nell'articolo citato.

Dunque su questo particolare io faccio all'onorevole senatore Finali una domanda: l'ufficiale di cui parlate viene egli da un istituto nel quale la provincia o il comune si erano obbligati a pagare pensioni?

Senatore FINALI. Questo l'ho detto.

COPPINO, *ministro della pubblica istruzione*. Importa ripeterlo ora perchè cade in acconcio; mentre io considero molto diversamente la questione, in quanto si dica che esso ufficiale provenga da un corpo morale qualunque che abbia stabilita, oppur no, pensione.

Su questa parte mi riservo di studiare la cosa, ma non esito punto a dichiarare che nel primo caso parmi atto di giustizia, di moralità.

Non so come potrebbe il comune negare i depositi fatti dal suo impiegato, il quale verrebbe con ciò danneggiato ingiustamente.

Se ben si consideri, la diversità che passa fra le pensioni dei maestri elementari e quelle dei direttori e professori delle scuole secondarie, in ciò consiste, che la pensione è fatta ai primi, non per ritenuta, ma col contributo dello Stato e dei municipi per costituire un monte comune delle pensioni, mentre per gli altri non è così.

Si è parlato di ritenuta. Se lo Stato ci rimetta o non ci rimetta nel servizio delle pensioni ai suoi impiegati, sarà da discutere e da approfondire quando venga la legge sulle pensioni.

Il fatto però è questo, che noi intendiamo che l'impiegato si faccia la pensione.

Se quindi uno ha tollerato dal comune una specie di ritenuta sul suo soldo, è evidente che ciò dovrebbe bastare per accordargli il diritto di liquidare quel tanto, poco o molto che sia, quando uscendo dal servizio municipale, egli

incomincia quale ufficiale dello Stato, una nuova carriera.

Questo cominciare una nuova carriera turba quel sentimento di equità; perchè avviene moltissime volte che non la possa compiere, onde verrebbe a trovarsi già vecchio e impotente senza aver servito il Governo quel tanto di tempo che gli dia diritto ad avere almeno in parte assicurata una pensione.

Adunque la questione va posta così, che si debba vedere come gli insegnanti e altri ufficiali scolastici dal servizio comunale e provinciale che ad essi assicurava una pensione, passino allo Stato; e inoltre come si possa trovar modo che gli anni anteriormente passati da essi in tale servizio sieno validi per la pensione, e nulla si perda. A questo io posso dire di essere, in massima, favorevole.

Ma voglia permettere l'onorevole senatore Finali che io ne parli e ne discuta prima col collega ministro delle finanze, e non voglia crearmi di presente l'obbligo di portare dinanzi al Parlamento uno speciale disegno di legge su questa materia.

Sento tutta l'importanza della cosa, come la sente il Senato; e direi quasi di doverla sentire alquanto più, conoscendo io meglio di altri le condizioni del corpo insegnante. Ma duolmi il dirlo: non creda il Senato che, nell'ipotesi più favorevole, noi provvederemo a molti; provvederemo a pochi. Perchè se molti comuni e provincie creano volentieri nuovi istituti, sono pochissimi quelli fra essi che riconoscono ai propri impiegati il diritto a pensione; e per citare a riprova un fatto di amministrazione interna che quasi costantemente si verifica, è molto difficile che quando quegli enti domandano il pareggiamento de' propri istituti, vogliano anche stabilire simile diritto.

Ma questa è una questione che non è luogo nè tempo ora di sollevare. Sono libere contrattazioni, è vero: ma l'ufficio, sebbene nobilissimo, dell'insegnare e del fondare istituti educativi, esce per esse da quelle condizioni, da quei termini per cui lo Stato lo domanda.

Nel nostro Regno, in generale, noi abbiamo determinato il numero degli istituti che ci debbono essere; gli altri sono tutti facoltativi, che provincie e comuni possono creare od abbandonare.

È quindi tale questione la quale si separa molto

da quella trattata dall'interpellante; e perchè io dubitai da principio che l'una e l'altra si mescolassero, mi ero dato a credere si trattasse di cosa molto grave.

Ricapitolando adunque: io intendo l'interpellanza del senatore Finali, appoggiata dagli altri senatori che hanno parlato, esplicarsi così: che si conservi, che si trovi il modo di conservare il diritto alla pensione in chi l'abbia già, mantenendo l'utilità degli anni in cui direttori e professori abbiano servito i comuni, le provincie o il Governo, per modo che al maturarsi del termine prescritto per conseguire pensione dalla legge generale, si debba cercare come e dove fu cominciato il servizio, ma non si debba trovare che l'averlo cominciato in un luogo piuttostochè in un altro possa nuocere; si farà la liquidazione prendendo per base gli stipendi che il comune o la provincia possano aver pagato, e gli stipendi pagati dallo Stato, e sopra tali fondamenti si assegnerà la quota proporzionale che i due enti dovranno contribuire.

Posta la questione in questi termini, io assicuro il senatore Finali ed il Senato, che la studierò insieme col mio onorevole collega delle finanze, sembrandomi sin da ora che non ci debbano essere troppe difficoltà per soddisfare i legittimi desideri che qui furono manifestati.

Senatore FINALI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore FINALI. Soddisfacenti inverò sono state per me le risposte date dall'onor. signor ministro della pubblica istruzione; e non diverse le aspettavo dalla sua mente e dal suo animo.

Non ho mozione alcuna da fare. Piglio atto delle sue dichiarazioni, che promettono studi ed opportuni provvedimenti.

Egli mi ha rivolto una domanda esplicita; ed un'altra mi parve inclusa in una sua osservazione.

Risponderò all'una e all'altra.

In quanto alla qualità dei servizi antecedenti, concordo pienamente coll'onorevole ministro. Non intendo, e l'aveva già detto, che, per il fatto del passaggio al servizio dello Stato, diventino pensionabili dei servizi, che prima non lo erano.

Intendo di mantenere il diritto acquisito, che era promesso nello statuto o nel regolamento comunale e provinciale, e non altro.

Diceva inoltre l'onorevole ministro: «Badate che di questi funzionari che appartenevano ad istituti, che erano provinciali o comunali, alcuni, anzi parecchi, non passarono al servizio dello Stato».

Ma evidentemente a questi individui non riguarda nè punto nè poco la mia interpellanza!

All'onorevole mio amico Cavallini poi, che nella conclusione del suo discorso mi ha fatto un'osservazione, che sembra contraddire al fine che io mi proposi coll'interpellare il Governo su questo argomento, vorrei dire brevissime parole.

Non gli faccia specie, se gli dico, che, in materia di pensioni, io debbo avere nozioni più precise e particolari più di lui. È naturale: sono tanti anni che appartengo alla magistratura che si occupa di questa materia!

Egli ha citato i regi biglietti (sono così chiamati) del 1832 e 1834, e diceva che quelli non costituiscono diritto a pensione; ma io ho detto che quei regi biglietti indicavano solo il modo di computare il servizio prestato dagli insegnanti nelle scuole di latinità superiore ed inferiore. Sapeva che il diritto a pensione, sempre subordinato al beneplacito sovrano (come è proprio di Governo assoluto), è scritto non in quei biglietti, ma in un regio brevetto del 21 febbraio 1835. E credo a buona ragione di dire diritto alla pensione; poichè colla proclamazione dello Statuto cessò la condizione del beneplacito regio: e tanto nel regio brevetto del 1835 si trovò fondamento a veri diritti, che anche oggi viene in qualche raro caso applicato.

In quanto poi alla savia e prudente massima dell'onorevole presidente del Consiglio dei ministri, da lui ricordata, mi permetta l'onorevole amico di rispondergli, che il ricordarla a me, e trovarvi una relazione con la proposta che io aveva l'onore di fare, non è una necessità logica.

L'onor. presidente del Consiglio inverò diceva: badate alla condizione delle finanze, non estendete il beneficio della pensione ad individui che non l'avevano; aggravando così in misura illimitata la finanza dello Stato.

Io invece ho avuto cura nel bel principio del mio discorso di dire, che io non intendeva aggiungere un numero alla troppo lunga serie di leggi, le quali o hanno reso maggiore la misura

delle pensioni, o ne hanno esteso il diritto a individui che non l'avevano.

Io ho perorato per un principio evidente di giustizia e di equità; in favore d'una categoria non piccola di insegnanti nelle scuole secondarie.

Ho domandato che sia rispettato il loro diritto acquisito, che si consideri come unità giuridica e finanziaria l'insieme dei servizi da essi prestati; e che poi l'onere vada ripartito in ragione dei servizi rispettivamente conseguiti, e degli stipendi e delle ritenute.

Siano prestati al comune o allo Stato, sono sempre servigi pubblici. Ma, ripeto, io non ho fatto menomamente alcuna proposta, che allarghi od estenda il diritto acquisito alla pensione.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CAVALLINI. Farò una breve replica. Io riconosco la grande competenza che specialmente intorno a questo argomento ha il mio amico senatore Finali, e certamente accetto di buon grado le sue lezioni. Però egli stesso ha dovuto riconoscere che se vi erano fissate le norme nel regio biglietto del 1832 e in quello del 1834 per le pensioni, per altro tutto dipendeva dal Re, e ciò è naturale secondo l'indole e il regime del Governo d'allora.

Non vi era dunque in Piemonte un vero diritto alla pensione, mentre oggi le cose stanno ben altrimenti.

Oggi gli impiegati dello Stato, i quali abbiano 40 anni di servizio, oppure 25 anni di servizio e 65 di età, hanno un vero diritto alla pensione, che possono esperire contro il Governo anche avanti ai tribunali ordinari.

L'onor. senatore Finali aveva enunciata la sua interpellanza in termini troppo vaghi, indeterminati e generali, ed io non poteva prevedere che fosse per limitarla a quei funzionari soltanto, ai quali i comuni e provincie accordavano pure la pensione di riposo.

Ristretta la questione a loro, parmi, che non solo l'equità, ma starei anche per dire che persino la giustizia starebbe in loro favore e che sarebbe quasi una mostruosa ingiustizia il negare ad essi ciò che, continuando a servire e comuni e provincie, avrebbero conseguito; e che verrebbe tolto per fatto del Governo.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna mozione,

resta così esaurita l'interpellanza dell'onor. senatore Finali.

Dichiaro chiusa la votazione.

Si procede alla numerazione dei voti.

Risultato di votazioni.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto.

Progetto di legge relativo a provvedimenti per gli asili infantili:

Votanti	86
Favorevoli	61
Contrari	25

(Il Senato approva).

Facoltà al Governo di mettere in vigore a tutto il 30 giugno 1888 le convenzioni di commercio e di navigazione che fossero per conchiudersi con la Francia, la Spagna e la Svizzera:

Votanti	86
Favorevoli	82
Contrari	4

(Il Senato approva).

Proroga dei termini fissati per l'affrancaamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane:

Votanti	85
Favorevoli	77
Contrari	8

(Il Senato approva).

Conversione in legge del regio decreto 2 novembre 1887, n. 5029, per la riscossione delle imposte dirette nella provincia di Messina:

Votanti	85
Favorevoli	79
Contrari	6

(Il Senato approva).

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani alle ore tre pom.:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Trattato di commercio e di navigazione tra l'Italia e l'Austria-Ungheria;

Proroga al 1° gennaio 1889 della vendita dei canoni e censi spettanti al demanio, al

Fondo del culto ed all'azienda dell'Asse ecclesiastico di Roma;

Proroga della facoltà concessa ai comuni dagli articoli 16 e 17 della legge 15 gennaio 1885, n. 2892, serie 3^a;

Disposizioni intese a promuovere i rimboscamenti.

La seduta è sciolta (ore 5 e 40).

